

Codice A1110B

D.D. 30 maggio 2023, n. 488

Rilascio garanzia fideiussoria a seguito della sottoscrizione del contratto di prestito chirografario di euro 1.977.360,00 tra l'Ente regionale per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte, Edisu Piemonte, e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A - approvazione schemi di contratto ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 29 aprile 2022, n. 5 e della Deliberazione della Giunta Regionale n.33-6974 del 29 maggio ...



ATTO DD 488/A1110B/2023

DEL 30/05/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1110B - Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie

OGGETTO: Rilascio garanzia fideiussoria a seguito della sottoscrizione del contratto di prestito chirografario di euro 1.977.360,00 tra l'Ente regionale per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte, Edisu Piemonte, e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A - approvazione schemi di contratto ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 29 aprile 2022, n. 5 e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 33-6974 del 29 maggio 2023.

Premesso che:

- la legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 e s.m.i., istitutiva dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte, Edisu Piemonte, disciplina l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario al fine di favorire l'accesso agli studi universitari, facilitare la frequenza degli studenti ai corsi di livello universitario e post universitario e consentire la prosecuzione degli studi agli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi;

- l'art. 4 della legge regionale 29 aprile 2022, n. 5, ha disposto quanto segue:

“1) per le finalità di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338 (Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari), l'Ente regionale per il diritto allo studio universitario del Piemonte (Edisu Piemonte) è autorizzato a richiedere l'accesso al credito della gestione separata della Cassa depositi e prestiti per contrarre un prestito di scopo ordinario di importo non superiore a quindici milioni di euro, per una durata massima di 30 anni.

2) A garanzia del pieno e puntuale soddisfacimento di tutte le obbligazioni derivanti dalla contrazione del finanziamento di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a rilasciare, nell'interesse dell'Edisu Piemonte ed in favore dell'istituto finanziatore, una garanzia fideiussoria d'importo pari a quello complessivo delle rate di ammortamento del prestito, comprensive di capitale e interessi.”.

- l'art. 6, commi 4 e 5, della legge regionale 24 aprile 2023, n. 6, “Bilancio di previsione finanziario

2023-2025”, ha previsto che:

- a garanzia del pieno e puntuale soddisfacimento di tutte le obbligazioni derivanti dalla contrazione del finanziamento di cui all'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 2022, n. 5, è concesso a Edisu Piemonte un contributo straordinario annuale finalizzato al regolare pagamento delle rate di ammortamento, comprensive di capitale e interessi, per un importo annuale non superiore a euro 250.000,00 a partire dall'anno 2025;
- agli oneri derivanti da quanto disposto al comma precedente, si fa fronte con le risorse iscritte sull'annualità 2025 del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 nell'ambito della missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 04 (Istruzione universitaria), titolo 2 (Spese in conto capitale).

Preso atto che, in data 6 ottobre 2022, Edisu Piemonte ha presentato al Ministero dell'università e della ricerca domanda per l'ottenimento di un contributo per la realizzazione di strutture residenziali universitarie, a valere sulle risorse stanziare in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con la Riforma 1.7 “Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per gli studenti” con Decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 1046 del 28/08/2022, destinato alla realizzazione dell'investimento.

Preso inoltre atto che, in data 12 dicembre 2022, con nota prot. n. 78489/A11000 trasmessa tramite PEC, Edisu Piemonte ha comunicato alla Direzione regionale Risorse finanziarie e Patrimonio che, a seguito dell'autorizzazione all'accesso al credito della gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A. previsto all'art. 4 della L.R. n. 5/2022 ed in considerazione del Decreto Ministeriale n. 1246 del 28/11/2022 con il quale il Ministero dell'Università e della Ricerca ha ammesso al finanziamento il progetto presentato da Edisu Piemonte finanziandolo per € 6.560.000,00, intendeva sottoscrivere un mutuo decennale chirografario a tasso fisso con Cassa depositi e prestiti S.p.A. dell'importo di € 1.977.360,00 al fine del cofinanziamento del progetto finanziato per la rifunzionalizzazione e l'efficientamento energetico dell'ex foresteria del Lingotto da destinarsi a residenza universitaria.

Considerato che, in data 28 dicembre 2022, Edisu Piemonte ha sottoscritto con Cassa depositi e prestiti S.p.A. un mutuo decennale chirografario con le seguenti caratteristiche:

- importo di € 1.977.360,00;
- decorrenza dell'ammortamento all'1 gennaio 2025;
- scadenza al 31 dicembre 2034;
- tasso di interesse annuo fisso al 4,284% risultante della somma della misura del Tasso Finanziariamente Equivalente (TFE) pari al 2,984% nominale annuo aumentato della Maggiorazione del Prestito pari a 1,300 punti percentuali annui.

Preso atto che, con provvedimento n. 33-6974 del 29 maggio 2023, la Giunta Regionale ha:

- approvato, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge regionale 29 aprile 2022, n. 5, il rilascio della garanzia fideiussoria per un importo di euro 2.451.846,20, pari alla somma delle rate di ammortamento del prestito comprensive di interessi, relativa al contratto di mutuo chirografario tra Edisu Piemonte e la Cassa depositi e prestiti S.p.A stipulato in data 28 dicembre 2022 e avente durata di 10 anni a partire dal 2025;

- demandato alla Direzione regionale Risorse finanziarie e Patrimonio l'adozione delle necessarie attività finalizzate alla sottoscrizione della garanzia fideiussoria;

- disposto, nel rispetto del principio della prudenza e del punto 5.5 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n.

118/2011 e s.m.i., la copertura finanziaria della garanzia fideiussoria, quantificata in complessivi euro 2.451.846,20 e avente durata fino al 31.12.2034, tramite la previsione, a partire dall'anno 2025, di un contributo straordinario di 250.000,00 euro annui, di cui all'art. 6, commi 4 e 5, della legge regionale 24 aprile 2023, n. 6, a garanzia del pieno e puntuale soddisfacimento di tutte le obbligazioni derivanti dalla contrazione del finanziamento di cui all'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 2022, n. 5;

- disposto che la previsione di cui sopra avviene in applicazione di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i. relativamente alla copertura finanziaria delle spese a carattere continuativo;

- disposto che il contributo straordinario di 250.000,00 per l'anno 2025 a favore di Edisu Piemonte trova copertura sul cap. n. 252869/2025 del bilancio gestionale finanziario 2023-2025;

- demandato alla Direzione regionale Competitività del sistema regionale l'adozione degli atti volti all'erogazione annuale del suddetto contributo straordinario a favore di Edisu Piemonte a partire dall'anno 2025 fino alla scadenza del citato piano di ammortamento.

Rilevato che:

- l'erogazione del finanziamento è subordinata alla concessione di una garanzia fideiussoria da rilasciare alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. per il mutuo da essa concesso ad Edisu Piemonte;

- ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 29 aprile 2022, n. 5, la Regione Piemonte dovrà fornire, entro il 31 maggio 2023, la garanzia fideiussoria per un importo di euro 2.451.846,20 pari alla somma delle rate di ammortamento del prestito, comprensive di interessi, e avente durata fino alla scadenza del prestito;

- l'escutibilità della suddetta garanzia fideiussoria avrà decorrenza dalla prima scadenza di rimborso prevista dal piano di ammortamento ossia 30 giugno 2025.

Per le motivazioni sopra espresse, al fine di pervenire al rilascio della garanzia fideiussoria di euro 2.451.846,20 a favore dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte, Edisu Piemonte, si approva, per costituirne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'allegato A) contenente lo schema di fideiussione.

Tutto ciò premesso e considerato,

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale." e s.m.i.;
- Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ", con particolare riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive" e s.m.i.;

- Legge regionale 24 aprile 2023, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025";
- D.G.R. n. 1-6763 "Legge regionale 24 aprile 2023, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2023- 2025". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025";
- D.G.R. n. 43-3529 del 9 luglio 2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R";
- D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni". parziale revoca della dgr 8-29910 del 13.4.2000" e s.m.i.;
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 3-6447 del 30 gennaio 2023 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2023-2025 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2023" che disciplina altresì le misure di prevenzione della corruzione nell'apposita sezione;

determina

di approvare, per costituirne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di pervenire al rilascio della garanzia fideiussoria di euro 2.451.846,20 a favore dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte, Edisu Piemonte, l'allegato A) contenente lo schema di fideiussione.

Si dispone, ai sensi dell'art. 23, lettera d), del D.Lgs. n. 33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte nella sezione "Amministrazione Trasparente".

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1110B - Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie)

Firmato digitalmente da Paolo Furno

Allegato

**Contratto di prestito chirografario con preammortamento a tasso variabile ed ammortamento a tasso fisso in favore degli Enti Regionali per il Diritto allo Studio Universitario, ex Circolare CDP n. 1275/2009, assistito da Fideiussione dell'Ente di Riferimento con facoltà di riduzione per Contributo
codice contratto 01 69 03 006 01**

ALLEGATO B

SCHEMA DI FIDEIUSSIONE ENTE DI RIFERIMENTO

[●][*LUOGO E DATA*]

Oggetto: Fideiussione Ente di Riferimento

PREMESSO CHE

- (a) in data [●], la Cassa depositi e prestiti società per azioni (la “CDP”) ha affidato [●] (l’“Ente”) in relazione ad un prestito contraddistinto dalla posizione n. [●] (il “Prestito”), di importo pari a Euro [●], avente durata fino al [●];
- (b) in data [●] la CDP e l’Ente hanno stipulato il contratto per la concessione del Prestito [mediante atto a rogito del notaio [●], rep. [●], racc. [●]]⁴ (il “Contratto di Prestito”);
- (c) a garanzia del pieno e puntuale soddisfacimento di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto di Prestito (le “Obbligazioni Garantite”), l’Ente è tenuto a fornire idonea garanzia fideiussoria, rilasciata dall’Ente di Riferimento (come di seguito definito);
- (d) i competenti organi dell’Ente di Riferimento (come di seguito definito), con [delibera] n. [●] del [●], esecutiva a tutti gli effetti di legge, hanno approvato il rilascio della presente garanzia, a garanzia delle Obbligazioni Garantite;
- (e) nel presente atto i termini e le espressioni con iniziale maiuscola non espressamente definiti hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Prestito.

TUTTO CIO’ PREMESSO

- 1. [●] (l’“Ente di Riferimento”), in persona del legale rappresentante [●], nato a [●] il [●], nella sua qualità di [●], investito di tutti i poteri all’uopo necessari ai sensi di [●] [*NOTA: da completare a cura dell’Ente di Riferimento con gli estremi del provvedimento deliberativo*], dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, fideiussore solidale e indivisibile a favore della CDP a garanzia del pieno e puntuale adempimento delle Obbligazioni Garantite, entro il massimale globale di Euro [●] ([●]/00)⁵ (l’“Importo Garantito”);
- 2. l’Importo Garantito si intenderà ridotto, in ragione dei pagamenti che saranno effettuati dall’Ente alla CDP a titolo di rimborso del Prestito, ad un importo pari alla somma delle rate residue del Prestito come risultanti dal Piano di Ammortamento (Allegato A al Contratto di Prestito) tempo per tempo in essere;
- 3. l’Ente di Riferimento, limitatamente alla durata della presente garanzia, come individuata al successivo articolo 9, irrevocabilmente, incondizionatamente e con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del codice civile, si impegna a pagare senza indugio qualsiasi importo richiesto dalla CDP in relazione alle Obbligazioni Garantite, fino all’Importo Garantito, a fronte di semplice richiesta scritta della medesima CDP, senza poter sollevare eccezioni e senza procedere ad alcun esame delle ragioni poste a sostegno della richiesta di

⁴ Inciso tra quadre da tenere solo ove il contratto di Prestito sia stato stipulato in forma notarile mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.

⁵ L’Importo Garantito iniziale non deve essere inferiore ad un importo pari alla somma delle rate del Prestito come risultanti dal Piano di Ammortamento.

Contratto di prestito chirografario con preammortamento a tasso variabile ed ammortamento a tasso fisso in favore degli Enti Regionali per il Diritto allo Studio Universitario, ex Circolare CDP n. 1275/2009, assistito da Fideiussione dell'Ente di Riferimento con facoltà di riduzione per Contributo
codice contratto 01 69 03 006 01

pagamento e nonostante qualsiasi eccezione, contestazione od obiezione che l'Ente e/o soggetti terzi abbiano sollevato in merito;

4. per tutta la durata della presente garanzia e, in ogni caso, sino all'integrale adempimento delle Obbligazioni Garantite, l'Ente di Riferimento dichiara di rinunciare ad avvalersi di ogni diritto di surroga che possa spettargli e si impegna a non agire in regresso ai sensi dell'art. 1950 del codice civile nei confronti dell'Ente;
5. l'Ente di Riferimento si obbliga a pagare alla CDP la somma indicata nella richiesta di pagamento, con valuta non successiva al quindicesimo giorno lavorativo bancario (TARGET) immediatamente successivo al ricevimento della suddetta richiesta accettando, sin da ora, le modalità di versamento che la CDP specificherà nella richiesta di pagamento medesima;
6. nessuna eccezione può essere opposta dall'Ente di Riferimento riguardo al momento in cui la CDP eserciti la sua facoltà di estinguere anticipatamente i rapporti con l'Ente;
7. l'eventuale decadenza dell'Ente dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa all'Ente di Riferimento;
8. in deroga all'art. 1957 del codice civile, l'Ente di Riferimento espressamente solleva la CDP dall'obbligo di agire nei termini ivi previsti, restando vincolato senza che la CDP sia tenuta ad escutere, in via giudiziale o stragiudiziale, l'Ente o i suoi aventi causa;
9. la presente garanzia resterà in vigore a decorrere dalla Data di Accettazione e fino alla data dell'integrale, irrevocabile ed incondizionato adempimento di tutte le Obbligazioni Garantite;
10. nell'ipotesi in cui le Obbligazioni Garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate;
11. l'Ente di Riferimento, con la presente garanzia, espressamente ed irrevocabilmente, rinuncia ad esercitare i diritti ad esso spettanti ai sensi degli art. 1945, 1947, 1953 e 1955 del codice civile;
12. l'Ente di Riferimento rinuncia ad ogni difesa, eccezione (anche di nullità o di annullamento), diritto di compensazione, ricorso od istanza nei confronti della CDP, in relazione alle obbligazioni assunte con la presente garanzia, ivi compresa, senza limitazione alcuna, ogni difesa, eccezione, ricorso od istanza che l'Ente possa avere a qualsiasi titolo nei confronti della CDP;
13. [la presente garanzia sarà impegnativa per l'Ente di Riferimento ad intervenuta registrazione del relativo decreto di approvazione;] **[NOTA: da prevedere solo nei casi in cui previsto dalla normativa applicabile dall'ente di riferimento]**
14. la presente garanzia è regolata e verrà interpretata in conformità al diritto italiano e per qualsiasi controversia è competente il Foro di Roma.

Cordiali saluti,

[Ente di Riferimento]

Nome: [●]

Qualifica:]